

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XV ASSEMBLEA NAZIONALE
(Roma, 12-14 aprile 2024)

Approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 11-12.XI.2023

1. I membri dell'Assemblea nazionale con diritto di voto sono:
 - i delegati dei gruppi regolarmente costituiti a norma di statuto (art. 12)
 - i presidenti dei gruppi e i presidenti diocesani
 - il delegato ed un vice delegato per ogni delegazione regionale
 - i consiglieri nazionali eletti per il triennio 2021-2024
 - i membri della presidenza nazionale
 - i rappresentanti dell'Azione Cattolica Italiana e della Fuci nel Consiglio nazionale
 - tre rappresentanti designati dall'Azione Cattolica Italiana
 - il presidente di Pax Romana ICMICA o un suo delegato
 - il presidente di Amici del MEIC o un suo delegato

I delegati dei gruppi vanno eletti nella misura di un delegato ogni 10 soci. Perciò:

- un delegato per i gruppi che hanno fino a 10 soci
- due delegati per i gruppi che hanno da 11 a 20 soci
- tre delegati per i gruppi che hanno da 21 a 30 soci
- quattro delegati per i gruppi che hanno da 31 a 40 soci
- cinque delegati per i gruppi che hanno da 40 a 50 soci
- sei delegati per i gruppi che hanno oltre 50 soci

Il numero dei delegati è calcolato in base al numero degli iscritti nei gruppi dell'anno 2023. Per quei gruppi che hanno completato il tesseramento 2023-2024 entro il 31.12.2023 con un numero di tesserati maggiore dell'anno precedente, i delegati saranno determinati in base all'ultimo tesseramento. Nessun membro dell'assemblea può essere titolare di più di un voto.

2. Gli assistenti ecclesiastici hanno diritto a partecipare all'assemblea e a prendere la parola, ai sensi dell'art. 10 comma 4/c dello statuto.
3. La parola può essere concessa ai soci presenti non titolari del diritto di voto, e agli invitati.
4. I presidenti di gruppo, ove non possano partecipare alle votazioni o vi partecipino ad altro titolo, hanno facoltà di delegare un socio del loro gruppo che non sia stato eletto delegato. La delega deve essere inviata alla segreteria per posta elettronica entro martedì 9 aprile 2024.
5. I delegati qualora impossibilitati possono essere sostituiti con un altro socio del gruppo designato dal presidente di gruppo locale se:
 - a. il delegato abbia comunicato alla Segreteria Nazionale la sua assenza;
 - b. l'assemblea di gruppo locale abbia conferito al presidente la facoltà di sostituire i delegati assenti.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA XV ASSEMBLEA NAZIONALE
(Roma, 12-14 aprile 2024)

ART.1

I lavori sono aperti dal Presidente nazionale, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento assembleare e successivamente la composizione degli uffici assembleari:

- Presidente dell'assemblea;
- Ufficio di segreteria (tre membri);
- Commissione verifica poteri (tre membri), presieduta di diritto dal Segretario nazionale;
- Commissione elettorale (tre membri).

ART.2

Il Presidente dell'Assemblea:

- dirige i lavori dell'Assemblea;
- propone all'approvazione l'ordine dei lavori elaborato dal Consiglio Nazionale;
- regola l'andamento dei lavori e stabilisce, se necessario, un limite agli interventi su ciascun punto della discussione.

ART.3

Le deliberazioni sono adottate con voto palese, a maggioranza dei votanti, computando come voti contrari le astensioni. Per tali deliberazioni il numero legale è costituito dalla metà più uno degli aventi diritto di voto convalidati dalla Commissione verifica poteri.

ART.4

Ogni membro dell'assemblea con diritto di voto può produrre, nei tempi tecnici stabiliti dal Presidente dell'assemblea stessa, mozioni che siano in relazione ai temi in discussione secondo l'ordine dei lavori. Ogni mozione deve essere controfirmata da almeno venti aventi diritto al voto. Il Presidente dell'assemblea consente la loro illustrazione dopo aver valutato positivamente la loro proponibilità e le pone in votazione dopo un intervento a favore e un eventuale intervento contrario.

ART.5

I membri dell'assemblea con diritto di voto eleggono a scrutinio segreto i consiglieri nazionali. La commissione elettorale riceve le candidature di soci iscritti nel 2023, presentate da almeno dieci soci aventi diritto di voto e controfirmate per accettazione dai candidati, fino a due ore prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Ogni delegato non può sottoscrivere più di tre candidature. Non possono essere candidati consiglieri che hanno svolto le funzioni di consigliere per gli ultimi due trienni (cfr. art. 6.2 dello Statuto). La Commissione elettorale prepara la lista unica dei candidati. Sono eletti consiglieri i 12 candidati che hanno ottenuto più voti. Il metodo elettorale è quello del voto limitato: si possono scrivere sulla scheda non più di quattro dei nomi degli eleggibili, dei quali non più di tre dello stesso genere. In caso di indicazione di quattro candidati dello stesso genere si considera annullata l'ultima preferenza espressa. In caso di parità di voti si considera eletto il candidato più giovane.